



*corrispettivo per il viaggio. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a più di cinque persone, di avere esposto i trasportati a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità fisica, nonché sottoponendoli a trattamento inumano e degradante, attesa l'inadeguatezza dell'imbarcazione ad affrontare la prevista traversata, con riferimento al numero dei passeggeri ed all'insufficienza dei sistemi di salvataggio. Accertato in Messina (porto di approdo della nave) il 31 luglio 2015*

§

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

§1. Nel tardo pomeriggio del 1 agosto 2015 ormeggiava nel porto di Messina la nave "Ubaldo Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo nr. 392 cittadini extracomunitari.

L'imbarcazione, su ordine della Centrale Operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, attivava le procedure di salvataggio nell'ambito delle attività di cooperazione SAR e, raggiunte in alto mare le coordinate segnalate - latitudine 33°26'N- longitudine 012°12.8'E (125 miglia nautiche a SSW dell'isola di Lampedusa) individuava un barcone con a bordo circa cento passeggeri, uomini e donne di colore, sprovvisti di dispositivi di salvataggio, che chiedevano aiuto.

In considerazione delle precarie condizioni di stabilità del mezzo, del sovraffollamento dello stesso e del serio rischio per l'incolumità dei migranti, il Comandante dell'imbarcazione militare dichiarava l'evento SAR ed imbarcava sul proprio natante nr. 82 persone, nr. 56 uomini, 25 donne ed un bambino, di etnia mista, prevalentemente di origine nigeriana.

Sebbene dai controlli di sicurezza effettuati a bordo della nave soccorsa non veniva rinvenuto nessun dispositivo nautico (GPS, bussola) né alcun telefono cellulare, durante le prime procedure di individuazione dei migranti che erano a bordo del battello veniva rinvenuto addosso ad uno di questi, segnatamente al senegalese Boiro Boucar un passaporto nr. A01467311, rilasciato il 27.02.2015 ed una torcia a led.

Dall'escussione dei migranti, sentiti con l'assistenza di un difensore, in quanto indagati di reato connesso, emergeva che il gommone era stato guidato dalla partenza dalle coste libiche fino all'arrivo dei soccorsi da due soggetti, uno che era alla guida e l'altro che lo coadiuvava.

In particolare il passeggero [redacted] riferiva di essere partito dalle coste libiche il 29.07.2015 dopo un lungo periodo di isolamento essendo stato rinchiuso da soggetti libici non identificati dapprima in una stanza nella città di Saba e poi in un campo in ZUWHARA prima di essere condotto sul gommone dove era stato soccorso.

Il predetto, dopo avere visionato le foto esibitegli da personale della Questura di Messina, individuava nella foto contrassegnata dal nr. 301 sb 14/2015 un uomo nigeriano che conduceva il barcone (poi identificato in [redacted]) e nel numero 7 sb 14/2015 (poi identificato in [redacted]) colui che utilizzava il telefono ed il navigatore satellitare.

I due erano coloro i quali sin dall'inizio del viaggio avevano condotto il natante.

Anche [redacted] forniva la stessa ricostruzione della vicenda.

In particolare la predetta spiegava di avere lasciato un mese addietro la Nigeria per raggiungere il marito in Libia nella città di Zuwara, qui aveva scoperto che il coniuge era stato rapito e costretto a lavorare.

I due, dopo circa due mesi, il 30 luglio 2015 erano stati prelevati da due libici e imbarcati su un gommone da uomini armati di coltelli.

Anche [redacted] riconosceva tra le fotografie mostratele quelle effigiate con il nr.7 ed il nr. 301 individuando nella prima immagine (quella di [redacted]) colui che utilizzava il telefono ed il navigatore satellitare per aiutare il comandante dell'imbarcazione nella traversata e nel secondo colui che aveva materialmente condotto il natante dall'inizio del viaggio fino al soccorso del mezzo.

Anche il marito della [redacted] rendeva le stesse dichiarazioni e riferiva di avere raggiunto un accordo con dei libici per intraprendere il viaggio verso l'Italia, di essersi imbarcato da una spiaggia della città di Zuara e di essere stato costretto a lavorare per pagare la traversata.

Aggiungeva di avere preso posto sul gommone nella parte centrale da dove aveva avuto modo di notare chi aveva condotto il mezzo e specificava che due persone davano disposizioni ai passeggeri sulla postazione da occupare: "Mentre uno era

*fisicamente alla guida del gommone un altro soggetto che lo affiancava teneva in mano un telefono satellitare e un navigatore che sarebbero serviti per la navigazione".*

Il predetto riconosceva i due nelle foto contrassegnate dai numeri 301 e 7.

Tutti e tre i migranti escussi si trovavano vicino alla postazione di comando del gommone, come risulta dalle foto effettuate dalla Guardia Costiera sicchè tutti hanno avuto modo di notare in maniera nitida chi fosse al comando del gommone e chi lo coadiuvasse.

Sulla scorta delle convergenti propalazioni accusatorie rese dai suddetti passeggeri, escussi ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., in data 1 agosto 2015 personale della Questura di Messina sottoponeva a fermo i due extracomunitari, l'uno nigeriano, l'altro senegalese: *[redacted]*

In data 1 agosto 2015 il P.M. chiedeva al GIP presso il locale Tribunale la convalida del fermo di delitto nei confronti di costoro e l'applicazione della misura di massimo rigore.

All'udienza di convalida fissata il 3 agosto 2015 entrambi i fermati protestavano la loro innocenza negando di avere guidato il gommone: il *[redacted]* affermava di avere pagato per la traversata e di avere dormito durante la navigazione, sicchè non aveva visto chi avesse condotto il natante mentre il secondo spiegava di avere preso posto al centro del barcone ma di non avere notato chi fosse alla guida dello stesso.

Con ordinanza emessa in data 3 agosto 2015, il GIP disponeva in conformità, ravvisando nei confronti di entrambi gli indagati, la qualificata probabilità di commissione del delitto ipotizzato. *[redacted]*

In data 12 agosto 2015 a seguito di richiesta avanzata dall'organo d'accusa il GIP con ordinanza ammetteva l'incidente probatorio disponendo l'audizione di *[redacted]* e la ricognizione di persona da parte dei medesimi.

All'udienza del 18.09.2015

... confermavano le precedenti dichiarazioni e riconoscevano senza ombra di dubbio i due imputati come coloro che avevano guidato l'imbarcazione.

In particolare ... spiegava che il gommone era stato guidato da un capitano il quale a sua volta era coadiuvato nella traversata da un altro uomo che aveva un telefono ed un satellitare per individuare la rotta.

Aggiungeva che costoro erano stati incaricati sulla riva dagli arabi a condurre il mezzo: *"Gli è stato detto, date istruzioni di prendere questo gonfiabile e metterlo in acqua, erano diversi a farlo. Gli arabi che stavano sulla riva li hanno autorizzati a salire e il capitano è stato il primo a salire e a mettersi al posto di comando perché questo canotto ha detto di avere suppongo il timone nella parte posteriore.. sono saliti a bordo e ha detto che questa persona che conduceva era già là ed è stata una persona araba a dirgli: "tira sta corda per azionare.. il motore della macchina"*.

Su domanda del P.M. che chiedeva se il testimone avesse visto qualcuno consegnare il telefono a chi aiutava il capitano, l'... negava di avere visto qualcuno consegnare il telefono al predetto ma spiegava di avere visto che costui lo sfilava dalla sua tasca.

Chiariva che mentre l'assistente del conducente l'aveva visto per la prima volta sul gommone l'altro, il capitano, era tra i prigionieri che erano stati rinchiusi dai libici insieme a lui prima della partenza.

... sentito alla stessa udienza, nel confermare le dichiarazioni rese in precedenza spiegava che colui il quale aveva con sé il telefono ed il satellitare l'aveva tenuto per tutto il tempo ed era stato lui a chiamare i soccorsi.

Sia lui che la moglie, escussa subito dopo, confermavano che il conducente del gommone e l'aiutante avevano condotto il natante per tutto il viaggio e per questo motivo erano in grado di riconoscerli.

I predetti hanno, altresì, affermato in maniera assolutamente concorde che i due uomini erano alla guida del gommone sin dal momento dell'imbarco ed avevano preso posto su di esso prima degli altri, anzi avevano addirittura dato disposizioni ai migranti su come posizionarsi.

Tutti gli escussi riconoscevano in \_\_\_\_\_ colui il quale aveva con sé il telefono ed il satellitare ed aveva coadiuvato alla guida il capitano. costui, peraltro, al momento dello sbarco è risultato in possesso di passaporto e di una torcia led.

Il \_\_\_\_\_ all'odierna udienza ha ammesso di avere avuto nella sua disponibilità una bussola e un telefono cellulare spiegando che gli erano stati consegnati dai libici i quali avendo avuto contezza del fatto che era istruito lo avevano costretto a condurre l'imbarcazione.

Aggiungeva, infatti, nelle spontanee dichiarazioni rese in data odierna, di essere stato selezionato già nella città di Tripoli da un libico per condurre il natante e di non avere avuto altra scelta perché altrimenti lo avrebbero ucciso.

L'imputato ha riferito, infatti, di essere stato costretto da uomini armati a coadiuvare il comandante nel viaggio nonostante avesse tentato di nascondersi tra gli altri migranti.

Ciò posto, è opinione del decidente che il \_\_\_\_\_ così come chi ha guidato l'imbarcazione abbia agito per salvare sé stesso da un pericolo attuale e concreto non altrimenti evitabile e che la sua condotta sia scriminata dallo stato di necessità.

Deve concludersi, pertanto, che l'imputato non sia inserito nel circuito della criminalità organizzata dedita al traffico di esseri umani e che la sua condotta sia stata dovuta soltanto alla necessità di evitare un pericolo più grave.

Ne segue, pertanto, che l'imputato avendo agito in presenza della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. va assolto dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Va, pertanto, disposta l'immediata scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa.

P.T.M.

Visto l'art. 530 comma secondo c.p.p.

assolve \_\_\_\_\_ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca la misura della custodia cautelare in carcere in atto applicata a  
e dispone la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Messina 17.12.2015

D. CAVALIERE  
Clizia Brizzano



Il Giudice


(dott. Maria Vermiglio)

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
dott.ssa Maria Vermiglio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina 17-12-15

IL CANCELLIERE  
Clizia Brizzano



Tribunale di Messina

UFFICIO DEL G. P.

797/15 Rq. Patrocinio a spese dello Stato

Secondo provvedimento del 7/9/15  
(istanza 11-8-15)

18 DIC. 2015

R. P. PROCURATORE GENERALE  
(Decreto)

Messina 17

04-02/16



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Domenico Saparoso

